

Osservazioni per la consultazione sul documento ARERA 713/2018/R/RIF del 27/12/18 “CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI CHE COSTITUISCONO ATTIVITA’ DI GESTIONE” - Orientamenti preliminari

PARTE II - QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità?

Sì, in linea generale gli obiettivi esposti sono condivisibili.


Nel dettaglio, teniamo ad evidenziare i seguenti aspetti:

1. Ad oggi la formazione dei Piani Economico Finanziari è attuata con criteri alquanto soggettivi ed è difficilmente individuabile la struttura reale di costi e ricavi per tipologia di servizio, come peraltro sottolineato in 8.1, ed una regolazione in tal senso è assolutamente condivisibile;
2. Data la complessità del settore ambiente e la disomogeneità delle gestioni sul territorio nazionale, consideriamo gli obiettivi comuni necessari e ambiziosi sul breve-medio termine.
3. Riteniamo di basilare importanza che si affrontino e risolvano le criticità di sistema legate all’attuazione dei corretti principi di “Autosufficienza” e “Prossimità”, alla definizione dei nuovi criteri di “Assimilazione”, al completamento dell’istituzione degli “Enti di Governo (e) dei Bacini Territoriali Ottimali” e, infine, allo sviluppo effettivo in tutte le realtà territoriali del nostro Paese al minimo della “Raccolta Differenziata”.
4. Il settore ambiente ha proprie peculiarità e complessità rispetto ai settori a rete infrastrutturali che vanno tenute ben in considerazione nello sviluppo della regolazione (ad esempio: essere di tipo labour intensive, non possedere leve ai fini dell’interruzione o riduzione del servizio in caso di morosità, ecc.);
5. In riferimento al principio di concorrenza tra operatori del settore, va evidenziato che tra le realtà che hanno già raggiunto alti gradi di efficienza vi sono moltissime gestioni “consorziate” o “in house providing”, a riprova del fatto che la gestione pubblica non va demonizzata a priori.
6. Non risulta pienamente comprensibile se fra le funzioni di controllo e regolazione attribuite ad ARERA possa rientrare anche la tutela delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale indicata al punto 6.4. (già la normativa sulla Tari non prevede tale possibilità se non con copertura extra PEF ed a discrezione del comune).
7. Al punto 5.1 aggiungerei un ultimo punto:
 - utilizzare la tariffa come strumento economico per governare la gestione dei rifiuti indirizzandola ai sensi della gerarchia europea dei rifiuti e del pacchetto dell’economia circolare al punto 5.3.
8. Al punto 5.8 aggiungerei:
 - prevenzione dei rifiuti, che considera le operazioni nella produzione e gestione dei beni e servizi, atte a impedirne o ritardarne la trasformazione in rifiuti e a mantenerle in un ciclo di utilità.

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione?

In linea teorica condividiamo quanto esposto nel documento di consultazione.

Considerato che i corrispettivi specifici per ciascuno dei servizi che costituiscono il ciclo integrato sono caratterizzati da estrema eterogeneità e complessità, come peraltro rimarcato dalla stessa ARERA, si evidenziano criticità sia nella decorrenza che nella durata del periodo di regolazione, vista anche l'attuale dotazione impiantistica nazionale e le dinamiche di mercato in atto nel settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti.

Osservazioni in merito alla decorrenza:

1. Si è preoccupati sulla decorrenza, posto che sono molti gli aspetti che andrebbero ben definiti prima che abbiano riflesso in tariffa.
2. A monte il settore necessiterebbe di avere una stabilità normativa (con particolare riferimento alla Governance, all'attuazione degli EGATO, all'assimilazione e alla tariffa) anche per evitare di dover continuamente modificare e/o adeguare i conseguenti provvedimenti regolatori.

Osservazioni in merito alla durata:

1. Data la complessità del settore ambiente e della disomogeneità delle gestioni sul territorio nazionale, consideriamo gli obiettivi comuni necessari ma ambiziosi sul breve-medio termine.
2. Riteniamo l'approccio graduale corretto, addirittura la tempistica pare un po' ottimistica.
3. Per tutto il periodo (magari in modo sperimentale nel primo sotto-periodo per consolidare l'assetto nel secondo) vanno inseriti, monitorati e verificati i Costi Prevenzione.
4. Connesso all'approccio graduale esprimiamo l'esigenza di poter interloquire con ARERA attraverso l'attivazione di protocolli di comunicazione che permettano di sottoporre le criticità al fine di trovare le soluzioni più idonee.

PARTE III - CRITERI PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

8 Obiettivi specifici del servizio di raccolta e trasporto

9 Definizione del perimetro del servizio

S 3. Si condivide l'elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre?


Nel documento esaminato, ARERA l'esigenza di sintesi ha tuttavia comportato una eccessiva compressione dell'elencazione dei servizi, che si ritiene, invece, debba essere il più possibile "esplosa", per descriverli in maniera esaustiva.

Entrando nel merito delle 3 sezioni facenti parte del servizio base, osserviamo quanto segue:

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



Punto 9.3.II “raccolta e trasporto”

Includere anche:

- gestione della raccolta attraverso sistemi automatici di localizzazione satellitare, rilevazione, programmazione e consuntivazione dei servizi mediante opportuna reportistica, lettura, tracciamento, identificazione delle frazioni misurate con dispositivi di cui al DM 20/04/2017, finalizzati alla tariffa puntuale e alla migliore organizzazione del servizio.
- servizi di pesatura iniziale, intermedia e finale, presso le pese indicate dal Gestore e/o mediante impianti di pesatura a bordo veicolo con celle di carico certificati, dei rifiuti prodotti in ogni singolo comune e/o presso impianto di trattamento o smaltimento o presso piattaforme di trasferimento.
- servizi che attengono alla prevenzione dei rifiuti, connesso a un programma di prevenzione di cui l'ATO/Comune dovrebbe dotarsi, finanziabile per definizione e gestione delle azioni, attraverso la tariffa, con i CPR. Le azioni di prevenzione (compresa la realizzazione di iniziative di autocompostaggio o di compostaggio di comunità e prossimità) vanno incluse, in riferimento alla gerarchia dei rifiuti, tra i servizi di cui il gestore si deve occupare, in sinergia con l'ente di governo.
- Fornitura e/o messa a disposizione delle dotazioni ed attrezzature necessarie all'utenza o al gestore per il conferimento e la raccolta (bidoni, carrellati, campane, cassoni e cassonetti, sacchi a perdere, scarrabili, presse, automezzi ecc.), occorrenti per il corretto e ottimale conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati da parte delle UD e delle UND, comprendendo i costi di consegna, distribuzione, gestione e manutenzione.
- Fornitura e/o messa a disposizione dei contenitori (cassoni scarrabili, elettrocompattatori, container, ecobox, cisterne, contenitori speciali per rifiuti pericolosi, ecc.) necessari per l'allestimento completo degli EcoCentri.
- Gestione della raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, comprese le carogne animali, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e ss.mm.ii, prodotti nel territorio oggetto del servizio.
- Gestione della raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esaurite e degli altri rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, quali contenitori per sostanze pericolose, toner ed altri esausti di stampa, ecc.
- Gestione della raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari (pannolini e pannoloni).
- Gestione del call center e degli sportelli di servizio inerenti la raccolta.


Si osserva che i termini “centri di raccolta e collettivi”, “di riuso” e “isole ecologiche” non trovano una diretta correlazione all'interno del D. Lgs. 152/2006: occorrerebbe inserire un richiamo normativo.

Si evidenzia infine l'esigenza connessa in linea generale alla riforma del CAM per i servizi di gestione rifiuti.

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



Punto 9.3.III "Attività di gestione tariffe all'utenza"

Poiché si condividono le evidenze esposte nella relazione al punto 9.5 e 10.2, è auspicabile che la voce "Attività di gestione tariffe all'utenza" venga identificata con un proprio specifico perimetro e con la creazione di una specifica sezione,

S 4. Si condivide l'elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono altre?

PAYT sostanzialmente concorda con quanto esposto nel documento, riportando però le seguenti precisazioni:

- i servizi riguardanti il sistema automatico di gestione dei dati e azioni di riduzione dei rifiuti, contrattualmente svolti direttamente dall'ente di governo, dovrebbero essere esclusi dai servizi di base ed inclusi nella voce "Attività di gestione tariffe all'utenza" oppure inclusi tra i servizi integrativi;
- includere tra i servizi integrativi anche la raccolta degli indumenti usati per i Comuni che intendessero affidare tale servizio;
- includere tra i servizi integrativi anche il lavaggio e sanificazione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti con la sola esclusione di quelli a svuotamento manuale con capacità inferiore a litri 120, per i Comuni che lo richiedono;
- tra gli ulteriori servizi integrativi richiesti dal singolo utente si può includere il servizio di ritiro e svuotamento dei contenitori condominiali della raccolta domiciliare in aree private, servizio a volte fornito proprio dal gestore della raccolta (peraltro può essere ricondotto al caso II i. - raccolta presso le grandi utenze con servizio personalizzato).

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2?

PAYT sostanzialmente concorda con quanto esposto nel documento.

Vi è da dire che alcune tipologie di prestazioni rientranti in tale voce, in particolare quelle indicate al punto 9.6.I, riguardano servizi generalmente richiesti dall'ente al gestore (tranne interventi di manutenzione strutturale delle caditoie, che spesso ricadono sotto la competenza dei lavori pubblici o del servizio idrico) oppure riguardano prestazioni (tranne amianto) che sono destinate alla collettività nel suo insieme, o potrebbero interessare ciclicamente all'intera utenza, e che quindi si potrebbero far rientrare totalmente o in larga parte nei servizi base.


Per la corretta imputazione, nonché ai fini della trasparenza, sarebbe corretto che anche i ricavi di tali attività venissero rilevati separatamente dal gestore sin dall'inizio del periodo di regolazione (2020).

A scanso di equivoci, preme sottolineare che i costi ed i ricavi delle altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al servizio base, altrimenti denominati nei contratti di affidamento come servizi integrativi, addizionali, personalizzati etc., richieste volontariamente dai singoli utenti, devono essere inclusi nel PEF (100%) ma tariffate esclusivamente agli utenti richiedenti contestualmente alla fatturazione della tariffa base (cioè all'interno del medesimo avviso

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



di pagamento), evitando l'emissione di documenti separati.

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell'unbundling contabile?

Concordiamo pienamente sul punto.

E' assolutamente corretto attribuire in quota parte anche i costi indiretti sostenuti dall'Azienda/Ente.

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell'enucleare costi e ricavi ad esse associati?

Concordiamo pienamente che le attività esterne non rientrino nel perimetro di regolazione, chiaramente espresso al punto 9.8 "Per quanto riguarda infine le attività di cui alla lettera c), altre attività esterne al ciclo integrato, esse non sono riferibili al servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti, e l'Autorità ritiene che il gestore possa autonomamente definirne le condizioni economiche, prevedendo di enucleare i relativi costi dalle attività soggette a tariffa. A mero titolo di esempio rientrano tra tali attività: la derattizzazione, la disinfezione zanzare, la cancellazione scritte vandaliche, la defissione di manifesti abusivi, la gestione dei servizi igienici pubblici, il servizio sgombero neve, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane etc."

Non si rilevano particolari difficoltà nell'individuare costi e ricavi associati alle attività esterne, anche se alcuni servizi interessati dall'enucleazione sono di tipo complesso, quali ad esempio la gestione del verde pubblico, e quindi richiedono una non semplice analisi.

Le difficoltà eventuali possono essere superate attraverso l'introduzione delle migliori tecniche di contabilità analitica.

10 Criteri per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta e trasporto

Ambito di applicazione e riferimenti di natura contabile

S 8. Si condividono l'ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto?

Sì, i criteri sono condivisibili.

Si ribadisce che i costi del capitolo 9.3.III dovrebbero trovare una propria collocazione separatamente rispetto a quelli del servizio di raccolta e trasporto.

Si auspica inoltre fortemente che vengano presi a base della regolazione le poste così come valorizzate nel bilancio civilistico certificato, evitando l'aggravio della tenuta di un bilancio extracontabile con poste valutate in maniera difforme da quelle già sottoposte ad un regime di controllo e certificazione (esempio valore dei cespiti, loro svalutazioni, rivalutazioni e ammortamenti)."


Si raccomanda infine di aggiungere al punto Al 10. " , ... nonché i costi legati alla prevenzione dei rifiuti.

S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità separata in relazione a ciascun affidamento?

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



Sì, attraverso la gestione per Affidamento è certamente possibile disporre di dati disaggregati sia sul versante del Conto Economico che dello Stato Patrimoniale.

Di fondamentale importanza è che non si vada contro la volontà, indicata al punto 8.4, di voler favorire i processi di aggregazione (a meno che per aggregazione si intenda unicamente una unione di tipo numerico). E' importante chiarire che l'ambito ottimale rappresenta il luogo di condivisione di risorse (territoriali, umane, economiche) per raggiungere un livello di efficienza, efficacia ed economicità non ottenibili singolarmente, e quindi un sistema tariffario di bacino: ove tali realtà siano costituite e pienamente operative, gli affidamenti di bacino dovranno essere oggetto di un'unica contabilità.

S 10. Si condivide la scelta dell'anno base di riferimento?

Non si condivide.

Difficile dare piena condivisione alla scelta della decorrenza proposta nel documento analisi, stante l'attuale instabilità del settore e del mercato degli smaltimenti, considerando che è già cosa nota che l'anno 2019 risulterà decisamente più oneroso in termini di costi di gestione.

Come sopra detto, è comunque pur vero che l'instabilità attualmente colpisce principalmente il settore degli smaltimenti/trattamenti, mentre non viene influenzato più di tanto il settore della raccolta e trasporto.

Alcune condizioni che si sono verificate nel 2018 (abbattimento valorizzazione carta, politiche di import/export non regolamentabili dalla UE, diminuzione della capacità di trattamento del residuale 200301 e dei sovvalli in generale) hanno generato solo parzialmente nell'anno in esame un aggravio di costi, sarà nel 2019 che si verificheranno i maggiori incrementi.


L'Autorità dovrebbe tenere in considerazione alcuni parametri aggiuntivi, anche non di natura prettamente economica, per aggiornare gli importi 2018. La nuova direttiva rifiuti UE 2018/851, già in vigore, ed il futuro DM Ambiente sull'assimilazione (sempre che sia ancora necessario in ragione della nuova definizione di rifiuti urbani della citata direttiva) potrebbero modificare significativamente l'area di competenza del servizio rifiuti urbani.

Per i motivi sopra esposti non si condivide pertanto la scelta che i costi consuntivi 2018 vengano messi a base del primo anno di regolazione (2020). Si condivide il principio che i dati utilizzati ai fini tariffari debbano essere affidabili e provenire da una fonte contabile quantomeno certificata, ma utilizzare i costi di due anni antecedenti sottopone il gestore a concreti rischi di instabilità economico/finanziaria causati dall'esposizione di costi/ricavi ormai "superati" (esempio: tariffe di smaltimento troppo basse rispetto a quelle attuali di mercato, tariffe di recupero per la vendita dei materiali differenziati troppo alte rispetto a quelle attuali di mercato, aumenti retributivi connessi alla sottoscrizione di rinnovi contrattuali, attuazione di un diverso regime di assimilazione, ecc.). Come ben descritto in appendice, molti Enti redigono i PEF sulla base dei costi preconsuntivi/budget, al fine di avere garanzia che le entrate effettive dell'anno tariffato coprano i costi che si dovranno sostenere, esposti dettagliatamente a budget/preventivo. Dovrebbe essere pertanto consentito di utilizzare i dati approvati a Budget/Preventivo anche per il primo anno di regolamentazione (2020), comprendendo il conguaglio dei costi/ricavi consuntivi 2018."

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto?

Si condivide ma si sottolinea che:

- i costi operativi comprendano anche i costi indiretti;
- è opportuno evidenziare che partiamo da una situazione di ampi squilibri gestionali sul territorio nazionale e il rischio da evitare è di sovra stressare realtà già virtuose.

Determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di ammortamento

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota di ammortamento come sopra esposti?

Si condivide ma è quanto prima necessario che vengano declinati con maggiore grado di dettaglio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di remunerazione del capitale investito. Il meccanismo di remunerazione riteniamo debba essere coerente con gli investimenti in corso, e potrebbe non essere sufficiente l'adeguamento previsto nel punto 10.14.

S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al servizio di raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive?

Si condivide.

Determinazione dei costi operativi riconosciuti

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?

I criteri non trovano piena condivisione e si precisa che:


- si condividono le voci indicate ma non il fatto che sia preso a base l'anno 2018;
- debbano essere ricompresi anche le voci di costo di cui al punto 10.21, per quanto di esclusiva competenza del ciclo integrato;
- non si è in grado di capire quale possa essere l'entrata a copertura degli oneri indicati al punto 10.21 qualora gli stessi fossero connessi ad attività strettamente legate al servizio rifiuti;
- non si condivide l'esclusione a priori di costi comunque sostenuti e non copribili da altre entrate se non quelle tariffarie (ad esempio, interessi passivi, svalutazioni di cespiti, ecc.) che non siano connessi ad inefficienze o scelte arbitrarie non dipendenti da contratti di servizio.

S 15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? Quali altre spese può sostenere l'ente locale in relazione al servizio di raccolta e trasporto oltre

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



a quelli menzionati?

In linea di massima si condivide, e si precisa che le aree di competenza da considerare ai fini delle analisi sono due:

- 1) Punto 9.3.III "Attività di gestione tariffe all'utenza" - L'ente locale sostiene costi connessi alla gestione diretta di riscossione, accertamento, lotta all'evasione, ecc. I medesimi costi possono riguardare corrispettivi riconosciuti a terzi (non gestore) per l'affidamento dei medesimi servizi. Inoltre per il prelievo a tributo sostiene il rischio crediti e le perdite su crediti.
- 2) Punto 9.3.II "raccolta e trasporto" - Da tenere separati ai precedenti sono i costi che il Comune potrebbe sostenere per il servizio ecologia, per la gestione diretta di alcune fasi del servizio di raccolta e trasporto o spazzamento, per la gestione dei centri di raccolta, per la gestione delle sanzioni amministrative connesse all'abbandono di rifiuti, per la proprietà degli asset, per la distribuzione di dotazioni all'utenza, per la gestione di campagne informative.

Sarebbe interessante sapere se l'Autorità intenda riconoscere i Costi sostenuti per la prevenzione dei rifiuti.

Morosità e costo del rischio di credito

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?

Si, si condividono le valutazioni effettuate rispetto le morosità del settore.

Nel dettaglio si evidenzia:

1. L'impossibilità da parte dei gestori di accedere direttamente alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate, molto valida ai fini di combattere l'evasione, se non attraverso limitate password "prestate" dai Comuni. Sbloccare questo problema darebbe sicuramente una spinta alla riduzione della morosità.
2. Occorre aggiungere fra le possibili cause di cui al punto 10.25 il fatto che l'ammontare delle singole posizioni è di importo ridotto e non è semplice aggiornare velocemente le banche dati degli intestatari in caso di trasferimento dell'utente nel periodo intercorrente fra una emissione e l'altra, attività che garantisce una pronta azione di recupero del credito vantato. . Auspichiamo che ARERA entri eventualmente nel merito della rateizzazione della tariffa (1-2-3 ecc rate a copertura della tariffa annuale) consentendo agli enti/gestori di poter emettere la fatturazione più adeguata in funzione delle analisi finanziarie proposte del gestore.
3. La gestione della morosità va affrontata riformando gli strumenti di riscossione coattiva. Inoltre va resa maggiormente efficace la procedura di notifica, si auspica attraverso la possibilità, che dovrebbe essere a breve offerta, di notifica anche alle persone fisiche degli atti di recupero presso il cassetto fiscale del contribuente gestito dall'Agenzia delle Entrate.


S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?

Si, in linea di massima i criteri generali per la copertura del rischio del credito vengono condivisi

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



con le seguenti precisazioni:

1. Si prenda in considerazione l'importo non elevato delle bollette/fatture che in moltissimi casi hanno costi elevatissimi per il recupero del credito a tal punto da fissare soglie di costi/benefici.
2. Considerando che il trend di propensione al pagamento va peggiorando, quindi il recupero di produttività deve puntare in modo particolare al monitoraggio delle attività e ai tempi di azione posti dal gestore/ente in fase di riscossione bonaria (solleciti, accertamenti-ingiunzioni) e coattiva.

S 18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell'ente locale?

Si, in generale si ritiene che i criteri di incentivazione per la riduzione della morosità possano essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell'ente locale anche se viene precisato che:

1. andrebbe previsto la possibilità di utilizzare per le entrate relative ai rifiuti strumenti più flessibili per il recupero del credito e possibilità di interscambio di dati fra gestori di SPL e Agenzia delle entrate. Deterrenti per ridurre la morosità potrebbero essere la possibilità di riduzione al minimo del servizio e di introdurre di una cauzione;
2. è necessario che la normativa ponga un limite alle azioni di recupero dei crediti di basso importo con alto rischio di inesigibilità ai fini del riconoscimento dell'inclusione delle perdite su crediti.

Aggiornamento delle componenti di ricavo

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti?

I criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti vengono condivisi, anche se sarebbe opportuno che i costi da prendere a base della tariffa fossero quelli legati al budget/bilancio preventivo 2020.

Si ritiene di basilare importanza che ARERA proceda ad un'analisi puntuale di tutte le gestioni in essere al fine di classificarle per livello di efficienza, in modo che gli obiettivi di miglioramento tengano conto della classe di appartenenza, evitando di porre obiettivi troppo blandi a realtà poco virtuose e obiettivi troppo penalizzanti a realtà molto virtuose.


S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore?

In linea di principio tutti i costi sono assoggettabili a efficientamento ma, alcune componenti come il costo dei carburanti o i costi del personale per la parte legata ai rinnovi contrattuali (CCNL) non prevedono un andamento lineare e, soprattutto, il loro andamento non è, nei fatti,

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



nella disponibilità decisionale del gestore.

Promozione dell'incremento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la misurazione dell'obiettivo previsto presenti criticità?

Sì il criterio è sicuramente condivisibile, essendo fondamentale che accanto all'indicatore % di RD, tutti gli attori prendano in considerazione quello della % effettivamente avviata a riciclaggio.

Come sopra detto, in linea generale e teorica il criterio è condivisibile; a livello pratico lo si ritiene di fatto di difficile praticabilità: il soggetto gestore dei servizi di raccolta e trasporto deve essere remunerato in base ai quantitativi di materiali conferiti, rimanendo nell'ambito di determinati parametri di accettazione qualitativa ben definiti da parte delle piattaforme del sistema CONAI.

Occorre tenere anche presente che, in molti casi, i contratti con i Consorzi di filiera e/o gli impianti di trattamento sono stipulati direttamente dall'ente affidante e a esso competono i relativi ricavi derivanti dalla vendita del materiale raccolto. Quindi, per garantire l'applicabilità del meccanismo di sharing, occorre una piattaforma di condivisione dei dati aperta al gestore (anche se non firmatario dei contratti), nella massima trasparenza. Il meccanismo dovrebbe funzionare anche a parti invertite, quindi, in caso di contratti firmati dal gestore, dovrebbe essere riconosciuto lo "sharing" all'ente affidante, in quanto co-autore del miglioramento quali-quantitativo della RD.

Non è però di generale condivisione il fatto che l'incremento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rientri fra le competenze di ARERA. Il sistema proposto al punto 10.46 attraverso l'utilizzo di meccanismi di sharing dovrebbe tenere in considerazione la quotazione dei corrispettivi derivanti dalla vendita dello specifico materiale/rifiuto. Una quotazione più o meno alta di una frazione potrebbe far optare il gestore per una valutazione del rapporto fra convenienza/economicità derivante dal raccogliere o meno quel rifiuto.

Inoltre la scelta del sistema di raccolta dovrebbe restare autonoma, e i dati di valutazioni sul recupero effettivo fra ingresso ed uscita sono già presenti nelle varie piattaforme, sia nazionali che regionali (MUD e ORSO).

Per quanto riguarda la filiera dei rifiuti riciclabili si deve puntare a ottenere la copertura dell'intero costo di raccolta da parte di CONAI.

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio?


Si ritiene che dovrebbero essere introdotti dal sistema CONAI elementi premianti per i gestori che conseguano performance di riduzione della produzione complessiva di rifiuti, incrementando il contributo unitario di cessione dei materiali nobili.

Dovrebbero essere maggiormente incentivate la creazione di Centri di riutilizzo, da realizzare obbligatoriamente, ove logisticamente possibile, a fianco (o anche all'interno) dei Centri di Raccolta esistenti, riducendo così i costi di trasporto di molti rifiuti che invece di essere inviati a Centri di Trattamento distanti anche centinaia di km, possono invece immediatamente, con semplici

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, essere reimpiegati nel medesimo territorio.

L'estrema varietà di imballaggi presenti, in termini di materiali e abbinamenti, limita fortemente la possibilità di migliorare la qualità in uscita dagli impianti se non in presenza di tecnologie innovative al momento non disponibili. Le maggiori problematiche, ed i minori livelli di recupero si hanno ora sulla filiera della plastica. L'introduzione di più rigidi sistemi di responsabilizzazione del produttore, attraverso la progettazione di imballaggi più efficienti ed attribuendo la totalità dei costi di gestione dei beni/rifiuto immessi, potrebbero incentivare la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio.

L'Allegato IV bis della Direttiva UE 2018/851 indica diversi strumenti per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui anche la preparazione per il riutilizzo.

PARTE IV - CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi all'accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione da parte dell'Autorità?

Sì, in quanto è pienamente condivisibile che le condizioni di accesso non siano discriminatorie e anzi, occorre che, per impianti autorizzati a trattare sia rifiuti urbani che speciali, venga data assoluta precedenza di accesso ai rifiuti urbani, nell'ampia accezione data al punto 5.10, sulla scorta di una programmazione regionale ex art.199 attraverso la quale gli Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di trattamento, possano fissare una soglia minima di conferimenti riservati agli urbani, in modo da garantirne lo smaltimento.

Infatti gli impianti di trattamento sono, almeno in parte, inseriti nella pianificazione regionale ed è per lo più prevista una competenza pubblica (EGATO, ma non solo) in merito alla cd. gestione dei flussi, con riferimento in particolare ad alcuni flussi (es. 191212), in un'ottica di ottimizzazione della capacità complessiva regionale nel tempo.

Si ritiene inoltre che debbano essere controllate e regolamentate anche le tariffe degli impianti di smaltimento delle componenti non ulteriormente valorizzabili (sovvalli), che condizionano, anche pesantemente, le tariffe degli impianti di trattamento e valorizzazione delle varie frazioni, differenziate e indifferenziate.


S 24. Si condivide l'impostazione in base alla quale l'Autorità fissa i ricavi di riferimento mentre l'articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in considerazione a tal fine?

Riteniamo più opportuno che sia la stessa Autorità ad indicare i criteri oggettivi e misurabili dell'articolazione tariffaria, proprio per evitare che vengano adottati criteri non rispondenti a tali parametri.

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



Sarebbe opportuno prevedere, per impianti autorizzati a trattare sia rifiuti urbani che speciali, che le tariffe per rifiuti urbani non possano, in ogni caso, essere più elevate, rispetto a quelle praticate per i rifiuti speciali di analoga natura, e che vengano ritenute prioritarie le necessità di conferimento dei rifiuti di provenienza urbana, inerenti il bacino di riferimento, per poter definire una corretta tariffa di smaltimento.

Occorre però tenere in considerazione che l'attuale capacità di trattamento di rifiuti è in diminuzione, le politiche di import/export condizionano fortemente il settore e gli impianti che ricevono rifiuti. Molti gestori di impianti lamentano l'incremento costante e repentino dei costi finali con l'impossibilità di garantire tariffe stabili anche nel brevissimo periodo (6 mesi).

S 25. Si condivide l'applicazione dei criteri di separazione contabile?

Si

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione?

Si, anche se sarebbe opportuno un maggiore approfondimento.

Inoltre, si potrebbe ragionare all'introduzione nella "regolazione tariffaria" per l'accesso agli impianti di smaltimento, accanto ai riferimenti ai costi della gestione economica (conduzione, ammortamento e remunerazione del capitale investito) una componente eco fiscale che disincentivi la produzione del rifiuto residuo.

14 Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? Motivare le risposte.

Si, in linea generale i criteri sono condivisibili, anche se sarebbe necessario un maggiore approfondimento per comprendere quali saranno gli strumenti offerti per garantire la realizzazione di maggiori impianti visto che, allo stato attuale, non vige un regime di concessione in cui la quantità da trattare all'interno dell'impianto sia definita e concessa in esclusiva ad uno o più soggetti da parte delle regioni, ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.


Si ritiene ottimale un periodo di accesso di 30 anni, per poter ammortizzare completamente l'investimento e per completare un ciclo di gestione composto di programmazione, realizzazione, monitoraggio e riprogettazione.

Si propone un meccanismo incentivante che tenga in considerazione l'applicazione di trattamenti virtuosi e/o innovativi da parte del gestore, sia per le migliorie nel campo del maggiore riciclaggio dei materiali sia nel campo delle minori emissioni; per non incentivare, nel gestore, comportamenti

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



di inerzia per convenienza economica.

15 Obblighi informativi a beneficio degli utenti e nei confronti dell’Autorità

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le risposte.

Sì, in linea generale i criteri sono condivisibili.

Si ritiene che i gestori degli impianti debbano essere soggetti agli obblighi di Trasparenza Amministrativa di cui alla D. Lgs. n. 33/2013 e di prevenzione della Corruzione di cui alla L. 190/2012, e loro successive modifiche e integrazioni, alla stessa stregua di Enti e Società Pubbliche, a completamento delle informazioni già ora previste dall’art. 208 co. 17 bis del D. Lgs. 152/2006.

In particolare, è assolutamente necessaria una maggiore trasparenza in riferimento alle seguenti informazioni da rendere pubbliche:

- capacità di trattamento impegnata e residua;
- condizioni tecnico-economiche di accesso;
- prezzi e tariffe praticate;
- quantitativi conferiti da ciascun utente in ciascun impianto.

PARTE V - CRITERI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato?

Sì condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo integrato anche se la soluzione ottimale a tendere sarebbe quella di arrivare ad un PEF unico a livello di ATO e ad una tariffa all’utenza determinata e approvata dall’EGATO, togliendo ai Comuni le relative competenze.

A tale proposito, proprio per incentivare le aggregazioni a parità di standard di servizio, potrebbe essere introdotto un sistema premiante per le gestioni sovracomunali che garantiscono l’efficienza nell’erogazione del ciclo dei rifiuti, andando nell’ottica della gestione degli ambiti ottimali.

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? Si ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune?

Pur coscienti che attualmente i PEF sono articolati in gran parte a livello di ciascun Comune é auspicabile, a parità di servizi erogati, andare progressivamente verso un PEF e una tariffa di bacino nel qual caso l’allocazione per Comune è superabile.


Si osservare comunque che:

- l’articolazione del PEF a livello di singolo Comune sia in contraddizione con la logica di ATO;

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



- se si mantiene l'attuale meccanismo, ci saranno EGATO che dovranno elaborare ogni anno centinaia di PEF distinti, non giustificati per lo più da livelli quali-quantitativi di servizio diversi, che peraltro potrebbero essere gestiti a livello di articolazione tariffaria. Quindi, un'inutile frammentazione, un dispendio di risorse enorme, un grande rischio di errori, che non trova giustificazioni tecniche reali;
- se l'ambito non è ottimale allora occorre individuare sub-ambiti che devono avere peculiari caratteristiche tali da distinguerli dai restanti comuni dell'ambito. La dimensione demografica non deve essere l'unico discriminante.

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti urbani?

Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Occorre però dotare le amministrazioni comunali di sistemi di controllo di gestione tipici delle società di capitali.

Si osserva però, con riferimento specifico all'art. 18.2 lettera b) che quelli previsti dal comma 655 della legge 14/13 non rappresentano i costi per i servizi resi alle istituzioni scolastiche (peraltro difficilmente scorponabili dai costi imputabili alle altre utenze servite), ma ad una somma forfettaria che il MIUR riconosce.

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi?

I criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi non trovano una piena condivisione e in alcuni punti non chiarisce alcuni passaggi importanti, in particolare:

- non è chiaro al punto 18.4 quale sia la copertura del rischio per mancato credito e i connessi strumenti di regolazione;
- non è chiaro il motivo per cui il fattore correttivo non copra il rischio di mancata riscossione, per il quale si rimanda ad "altri strumenti di regolazione" non meglio specificati.


Si suggerisce di aggiungere al punto 18.2 il comma e): i costi di azioni tese a prevenire e contenere la produzione di rifiuti.

PARTE VI - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA

19 Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per il ciclo integrato

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? Motivare la risposta.

Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la



pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato in particolare per quanto riguarda il superamento delle frammentazioni gestionali, la realizzazione di servizi integrati e tariffarie omogenee per territori (EGATO) e di un sistema capace di garantire maggiore trasparenza ed una adeguata economicità di scala.

Per raggiungere tale traguardo in tempi brevi occorre rendere meno rigide e più flessibili la creazione degli Enti di Governo partendo ad esempio da aggregazioni già presenti sul territorio, specie in Regioni che, come la Lombardia, derogando al modello organizzativo dell'ATO ai sensi dell'art. 200 co. 7 del D. Lgs. 152/2006, comprende 1.507 comuni e quindi 1.507 EGATO.

Permangono comunque alcune criticità e perplessità nei tempi e nelle modalità di applicazione del procedimento tali da dover prevedere fasi intermedie e passaggi graduali finalizzati a non compromettere esperienze virtuose, l'espletamento dei servizi e la riscossione della tariffa da parte dei Comuni e degli enti Gestori.

Date le numerose situazioni di non operatività degli EGATO, è opportuno che l'Autorità cerchi comunque di concentrarsi da subito sull'omogeneizzazione dei criteri di determinazione e applicazione della tariffa.

20 Procedimento di approvazione e pubblicazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di trattamento

34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta.

Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l'approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di trattamento in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dell'EGATO anche in considerazione del numero e della peculiarità di ogni singolo impianto.

In caso di mancanza o inoperatività dell'EGATO occorre coinvolgere il Comune sede dell'impianto per acquisire eventuali ulteriori elementi necessari all'effettuazione della verifica da parte dell'Autorità.

PARTE VII - MISURE TRANSITORIE


S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate?

Sì, condividiamo l'approccio, considerando che sarebbe estremamente difficile operare diversamente, anche se riteniamo necessario un maggiore approfondimento, anche in merito al modello tariffario (considerando i differenti modelli di raccolta e misurazione e la necessità di declinare con maggiore dettaglio la quota variabile posto che è possibile enucleare i costi della frazioni misurate da coprire con una specifica quota variabile puntuale).

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



S 36. Si condivide l'applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere?

Va innanzitutto evidenziato che la regolazione andrà gestita in modo da non creare contenziosi connessi a vincoli di natura civilistica insiti nei contratti in essere e pertanto il punto necessita di maggiori approfondimenti.

Infatti, l'applicabilità "tout court" ai contratti in essere deve essere attentamente valutata perché, al di là delle affermazioni di principio, potrebbe generare una mole di contenzioso tale da provocare un collasso dell'intero sistema.

Dovrebbe pertanto essere valutato o un meccanismo di applicazione graduale (anche per evitare pesanti impatti sui PEF del primo anno di applicazione) o una cessazione anticipata ex legge dei contratti in essere (ad esempio utilizzando l'istituto del recesso contrattuale).

Proprio per garantire la continuità del servizio integrato si ritiene importante che qualsiasi soluzione di affidamento garantisca "l'equilibrio economico finanziario della società a cui il servizio integrato è affidato".

Inoltre riteniamo importante che si dichiari che al rinnovo dei contratti in essere si applicheranno "le disposizioni in materia tariffaria oggetto del presente provvedimento", a partire dall'implementazione di un sistema di tracciamento e misurazione del rifiuto e del conseguente passaggio all'applicazione puntuale della tariffa.

Considerazioni su APPENDICE LA RICOGNIZIONE DEL SETTORE DEI RIFIUTI AI FINI REGOLATORI

• ARERA afferma che la raccolta differenziata porta a porta costa di più di quella stradale.


25.19 "Osservando il trend del costo totale per kg di rifiuto relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, dal 2006 si è assistito ad un sensibile incremento dei costi. Analizzando, infatti, i dati a livello nazionale, si può constatare che il costo totale per kg di rifiuto urbano passa dai 22,8 centesimi di euro del 2006 ai 34,41 centesimi di euro del 2016, con un aumento del 50,1%. L'incremento è, tra l'altro, imputabile alla maggiore penetrazione della raccolta porta a porta rispetto alla raccolta stradale che, sebbene registri costi superiori rispetto a quest'ultima (all'incirca il 40% più elevati), permette di ottenere performance migliori in termini di raccolta differenziata e di qualità dei materiali avviati a riciclo."

I costi dei sistemi di raccolta vanno espressi in €/abitante e non in €/kg (sistema che fa risultare inferiori i costi unitari ove si raccolgono maggiori quantità di rifiuti). Tra le poche analisi effettuate a livello statistico quella in Lombardia (VALUTAZIONE STATISTICO – ECONOMICA DEI MODELLI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA a cura di Regione Lombardia, febbraio 2010, https://issuu.com/giorgioghiringhelli/docs/valutazione_statistico-economica_de), rileva che «Come costi totali la valutazione in €/abitante equivalente al netto dei costi di spazzamento, finora mai utilizzata in letteratura, apre lo spazio ad interessanti considerazioni e confronti tra cui la sostanziale invarianza dei costi totali di gestione in Comuni con tipologia urbanistica nettamente diversa. La raccolta differenziata spinta ottenuta con il sistema porta a porta comporta costi totali sostanzialmente invariati, se non per la fascia di Comuni con %RD > 70% per i quali si evidenzia un incremento nei costi di raccolta. Ciò offre lo spazio a possibili ottimizzazioni, come ad esempio la riduzione delle frequenze di raccolta per le frazioni

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it



meno abbondanti.»

• **ARERA afferma che la tariffa puntuale non ha significativi effetti sulle performance.**

26.19 “Tuttavia, dall’analisi citata nel precedente punto emerge che anche tra i Comuni che non applicano la tariffa puntuale esistono numerose realtà che presentano percentuali di raccolta differenziata paragonabili a quelle di Comuni a tariffa puntuale. Ne consegue che, benché l’introduzione della tariffa puntuale risulti essere direttamente correlata a performance positive, essa non pare essere una condizione necessaria al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata; secondo tale analisi, altri presupposti sembrerebbero incidere in modo più determinante nel raggiungimento di elevate percentuali, come l’introduzione della modalità di raccolta porta a porta in luogo della raccolta stradale.”

La valutazione sui dati medi nazionali e su sistemi di tariffazione dove la componente variabile della tariffa è pressoché inestistente (a causa di svuotamenti minimi prefissati o di una PV fissata sotto al 10/20%) non rende merito degli effetti complessivi potenziali sia dei sistemi di misura che di quelli tariffari. Sono necessari maggiori approfondimenti e un sistema nazionale di censimento delle esperienze di tariffazione puntuale/corrispettiva.

PAYT ITALIA

Via Antonio Grossich 8, 20131 Milano – Codice Fiscale 97694640158

www.paytitalia.it – segreteria@paytitalia.it